

# **BVGer D-2219/2022 vom 12. April 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-04-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-2219\\_2022\\_d20220412](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2219_2022_d20220412)

FR: TAF D-2219/2022 du 12 avril 2022

IT: TAF D-2219/2022 del 12 aprile 2022

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame) | Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame); decisione della SEM del 12 aprile 2022

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

### **E. 3**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **E. 4.1**

Nel caso presente, occorre in limine esaminare se l'autorità intimata ha considerato a ragione o a torto lo scritto del 1° aprile 2022 del ricorrente

D-2219/2022 Pagina 5 come una domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi in relazione con gli art. 66-68 PA (disposti applicati per analogia).

### **E. 4.2**

La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 Cost. (RS 101; cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der

Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). Il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). Una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie. Di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; URSINA BEERLI-BONORAND, op. cit., pag. 173), o una "domanda di adattamento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA). La trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 consid. 11.4; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA).

#### **E. 4.3**

I fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a

D-2219/2022 Pagina 6 comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulteriori riferimenti citati). Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b). Una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con relativi riferimenti).

#### **E. 4.4**

Nella presente disamina, a ragione l'autorità inferiore ha qualificato la domanda presentata dall'interessato del 1° aprile 2022 quale istanza di riesame. Invero, nella predetta domanda, il ricorrente si è avvalso di fatti nuovi. In primo luogo, ha addotto la circostanza che egli si sarebbe schierato dalla parte della madre, anche nella procedura di divorzio da ella tentata in Svizzera, che sarebbe vista come un tradimento verso la famiglia di

origine del padre, creando così un motivo diretto e personale per vendicarsi di lui. Inoltre, in caso di rimpatrio, egli verrebbe quasi certamente separato dalla madre e dai fratelli, in quanto essendo maggiorenne non potrebbe usufruire di un alloggio in una casa protetta assieme a loro. Ha per di più allegato di essere in possesso di nuovi mezzi di prova, che starebbe tentando di recuperare da un cellulare che si sarebbe rotto, producendo invece quale nuovo documento attestante del suo grave disagio psicologico, il certificato medico del 15 marzo 2022. Infine, quali nuove dichiarazioni, ha riferito che anche in patria egli non si sarebbe potuto spostare liberamente, ed il fratello del padre non avrebbe perso occasione per maltrattarlo fisicamente e verbalmente; oltretutto il padre lo avrebbe sempre picchiato. Tali allegazioni e mezzo di prova nuovi ed introdotti successivamente alla sentenza formale del Tribunale D-1367/2021 del 23 novembre 2021, sono stati adottati dall'insorgente con l'intento di ottenere una nuova valutazione della sua domanda d'asilo e delle dichiarazioni da lui rese nel corso della procedura di prima istanza, terminata con decisione della SEM del 17 febbraio 2021. Tali elementi appaiono quindi essere costitutivi di una domanda di riconsiderazione qualificata ai sensi della giurisprudenza summenzionata.

D-2219/2022 Pagina 7

### **E. 5.1**

Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha innanzitutto rilevato che in merito all'evenienza sollevata della procedura di divorzio aperta dai suoi genitori, l'interessato non avrebbe ottemperato al termine formale di 30 giorni per presentare la sua istanza di riesame, né si evincerebbe da quest'ultima perché non lo avrebbe potuto rispettare. Tuttavia, la SEM ha proseguito nell'esame della stessa, osservando come di fronte alle violenze ed alle minacce familiari a cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di ritorno in patria, avrebbe la possibilità di chiedere la protezione alle autorità del suo paese d'origine. Ciò in quanto, malgrado l'autorità inferiore riconosca che le persone vittime di violenza domestica possano ancora scontrarsi con delle difficoltà, tuttavia negli ultimi anni sarebbero stati intentati diversi passi concreti in Kosovo per la protezione delle vittime nel predetto ambito. In specie, a mente della SEM, non vi sarebbero quindi indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell'assenza di persecuzione ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi in conformità con la decisione resa il 17 febbraio 2021. Concernente poi i nuovi mezzi di prova di cui sarebbe in possesso l'insorgente, l'autorità inferiore ha rimarcato come nell'ambito di una procedura straordinaria, non spetta alla SEM di indagare ulteriormente, ma al richiedente di presentare le sue ragioni ed i suoi mezzi di prova. Da ultimo, riguardo alla sua situazione di grave disagio psicologico, la SEM ha dapprima esposto il sistema di assistenza medico in campo psichiatrico così come sarebbe attualmente presente in Kosovo, per concludere che nello stesso vi sarebbero le strutture sanitarie, i mezzi e le risorse terapeutiche necessarie per le patologie psicologiche di cui egli soffrirebbe. Inoltre, competerebbe a lui, con l'aiuto dei suoi terapeuti, di mettere in atto le condizioni adeguate che gli permetterebbero di affrontare il ritorno nel suo paese d'origine.

### **E. 5.2**

Nel suo ricorso, in sostanza, l'insorgente dapprima sostiene che seppure avrebbe presentato la sua domanda di riesame oltre il termine legale di 30 giorni, egli si troverebbe nella situazione di un manifesto rischio di persecuzione e trattamento inumano, contrario ai trattati internazionali, quali la CEDU (RS 0.101) e la Convenzione del Consiglio d'Europa

sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (RS 0.311.35, di seguito: Convenzione di Istanbul), in caso di rinvio in Kosovo, e pertanto la sua istanza avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla SEM. Difatti, egli avrebbe già subito dei maltrattamenti in passato da parte della famiglia paterna, nonché vie di fatto da parte del padre. In proposito, allega che già nell'audizione sui motivi d'asilo avrebbe riportato delle violenze subite dalla madre, ma che il tenore delle stesse avrebbe ben fatto comprendere come

D-2219/2022 Pagina 8 egli fosse "confuso e timoroso di riportare e lamentare episodi gravi avvenuti anche nei suoi confronti", che starebbero emergendo con la terapia farmacologica e psicologica in atto (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 6). Inoltre, egli si sarebbe schierato a difesa della madre e la sosterrrebbe anche nella scelta di divorziare, ciò che in un paese ancora molto patriarcale come il Kosovo, non sarebbe un comportamento che verrebbe tutelato e protetto né in ambito familiare né da parte delle autorità. Anzi, egli rischierebbe a causa del suo schieramento contro il padre, di subire un trattamento inumano, ciò che rientrerebbe nell'ambito dell'art. 3 LASi. Per quanto attinente ai messaggi minatori che sarebbero contenuti nel telefono accidentalmente rotto, il richiedente si è detto disposto a mettere a disposizione dell'autorità inferiore o del Tribunale il telefono, perché si possano recuperare i dati. Il ricorrente ha altresì allegato di soffrire di disturbi psicologici, che sarebbero dovuti proprio al suo vissuto nel paese d'origine, ed al suo timore di un suo ritorno nel medesimo. Difatti, il solo pensiero di dover rientrare in patria, esacerberebbe le sue problematiche psichiche, così come sarebbe confermato dal certificato medico prodotto già con l'istanza del 1° aprile 2022. Altresì, l'insorgente ritiene come l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe né ammissibile né esigibile, in ragione di circostanze individuali di natura sociale, economica e medica. Egli in patria non disporrebbe infatti in particolare di alcuna rete sociale, né di sostegno economico ed avrebbe difficoltà a trovare un lavoro, non essendo peraltro scolarizzato e non avendo svolto attività lavorative per il tramite delle quali avrebbe appreso un mestiere. Da ultimo, il ricorrente solleva che la SEM non avrebbe compiuto gli opportuni accertamenti atti a verificare la situazione reale del contesto sociale e familiare suo e della sua famiglia, nel caso di un loro rientro in patria. Di fatto, non avrebbe ascoltato i suoi fratelli minorenni, in violazione dell'art. 12 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), anche per comprendere il legame tra i medesimi ed il ricorrente, e valutare se fosse possibile un'eventuale loro separazione. L'autorità inferiore, non avrebbe altresì valutato in modo serio le allegazioni ed i documenti prodotti dall'insorgente sia nella procedura d'asilo che in quella di riesame, soffermandosi sulla mancanza di tempestività della stessa, che sarebbe invece, a mente del ricorrente, superata dalla gravità delle conseguenze che lui potrebbe subire in caso di rientro in patria.

## **E. 6**

In relazione dapprima a queste ultime censure, il Tribunale osserva che le stesse, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, non hanno alcun fondamento. Invero, dall'esame degli atti di causa, risulta in modo chiaro come l'autorità inferiore abbia dato ampio spazio al ricorrente

D-2219/2022 Pagina 9 per pronunciarsi sui suoi motivi d'asilo e sugli eventuali ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento, come pure circa le sue relazioni familiari, sociali e le sue esperienze formative e lavorative nell'ambito dell'audizione federale del (...) gennaio 2021 (cfr. atto n. [...] -19/13). Sia poi riguardo alle medesime che ai mezzi di prova

prodotti dall'insorgente, l'autorità inferiore ne ha tenuto debitamente conto nella sua decisione del 17 febbraio 2021, come pure nella decisione del 12 aprile 2022, ciò che risulta facilmente deducibile dalle stesse. Non si comprende poi l'affermazione dell'insorgente, allorché ritiene che la SEM avrebbe dovuto considerare la sua istanza malgrado fosse intempestiva, in quanto appare evidente da una mera lettura dei considerandi della decisione impugnata, che l'autorità intimata, malgrado abbia ritenuto formalmente intempestiva la domanda di riesame, si sia chinata sia sull'ammissibilità che l'esigibilità della misura di allontanamento, in relazione ad un rischio fondato manifesto di persecuzione o di trattamento inumano (cfr. decisione avversata, p.to IV, pag. 3 segg.). Per il resto, il fatto solo che egli non condivida le argomentazioni e le conclusioni dell'autorità inferiore, non risulta violare il principio inquisitorio che si impone alla stessa, quanto piuttosto derivano dal potere di apprezzamento della SEM, questione di merito che verrà pertanto trattata d'appresso. Non si ravvisa pertanto, nell'agire dell'autorità inferiore, alcun accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Da ultimo, l'asserto dell'insorgente apparso soltanto in fase ricorsuale, sullo svolgimento della procedura, ovvero che l'autorità inferiore non avrebbe ascoltato i minori in violazione dell'art. 12 CDF, risulta essere tardivo. Difatti, dello stesso non v'è alcuna traccia nella procedura ordinaria, dove il ricorrente era regolarmente rappresentato, né nella sua procedura ricorsuale precedente (di cui al ruolo D-1367/2021). Egli, in proposito, neppure apporta nel suo gravame alcuna spiegazione a favore dei motivi per i quali tale argomento non sarebbe potuto essere addotto già nel corso della procedura ordinaria. Tale censura, apparsa soltanto in fase ricorsuale nella presente procedura di riesame, risulta essere pertanto meramente pretestuosa e tendente a rimettere in discussione una decisione amministrativa cresciuta in giudicato e ad eludere la carenza di una sentenza materiale da parte del Tribunale a causa del mancato versamento, da parte del ricorrente, dell'anticipo spese nella procedura ordinaria. Ciò che però risulta essere inammissibile in una procedura di riesame. Da ultimo, non occorre, chinarsi oltre sulla proposta di offerta quale mezzo di prova del telefono andato distrutto da parte del ricorrente (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 6 seg.), in quanto quest'ultimo, oltre a riferire che conterrebbe dei generici messaggi minatori, non presenta alcuna argomentazione di sorta che potrebbe conferire una qualche rilevanza agli stessi nell'ambito della presente disamina. Di conseguenza, le

D-2219/2022 Pagina 10 censure formali di violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente (disciplinato dall'art. 29 Cost.; cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3), come pure di accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), per quanto ricevibili, vengono fermamente respinte, in quanto infondate. La conclusione formulata a titolo subordinato in tal senso nel ricorso, va quindi respinta per quanto ricevibile.

## **E. 7**

Proseguendo nell'analisi, il Tribunale conferma il giudizio negativo espresso dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, allorché non ravvisa dei motivi individuali del ricorrente che sarebbero atti a capovolgere la presunzione confutabile esposta all'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ed a rendere pertanto inammissibile o inesigibile il suo allontanamento verso il Kosovo.

### **E. 7.1**

In primo luogo, l'argomento addotto dall'insorgente della procedura di divorzio dei genitori, che lo esporrebbe ad un nuovo motivo di persecuzione da parte dei famigliari del padre, risulta essere irricevibile. Invero, come a ragione sostenuto dalla SEM nella decisione avversata, esso è stato presentato oltre il termine di 30 giorni dalla sua scoperta così come disposto dall'art. 111b cpv. 1 LAsi, e senza che siano ravvisabili dei motivi per i quali tale elemento non avrebbe potuto essere allegato già nella procedura ordinaria, in quanto a conoscenza del ricorrente perlomeno dal (...) del 2021 (cfr. a tal proposito: la decisione supercautelare del 6 ottobre 2021 del (...) [atto n. {...}-1/17], allegata alla domanda di riesame della madre e dei fratelli che il ricorrente richiama integralmente nel suo gravame, cfr. pag. 14 del ricorso). Ad uguale conclusione si giunge per l'asserto proposto soltanto in fase ricorsuale dall'insorgente, del fatto che egli rischierebbe di essere separato dai fratelli e dalla madre, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, in quanto loro solo punto di riferimento e poiché non avrebbe accesso ad un alloggio che protegge le vittime di violenza (cfr. p.to 2, pag. 4 e p.to 6, pag. 7 del ricorso e atto n. 1/6). Peraltro, tali argomentazioni, anche se venissero ritenute tempestive, non sono supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, essendo fra l'altro rimarcato come la presente procedura e quella di cui alla D-2211/2022 (concernente la madre ed i due fratelli minori del ricorrente), vengano evase con pronunce negative datate in medesima data odierna dal Tribunale. Ovviando così alla possibile separazione del ricorrente dai predetti membri famigliari.

D-2219/2022 Pagina 11

## **E. 7.2**

Non si rimarcano poi nelle argomentazioni dell'insorgente sostenute sia nella sua domanda del 1° aprile 2022 che apportate con il gravame, degli elementi concreti e fondati, atti a sostanziare il timore espresso dal ricorrente di subire dei trattamenti inumani nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine.

### **E. 7.2.1**

In merito, dapprima si osserva che le dichiarazioni dell'insorgente di aver subito dei maltrattamenti da parte di famigliari già in passato, è apparsa soltanto con il deposito della sua domanda di riesame, e si scontrano in modo lampante con le asserzioni rese invece in corso di procedura ordinaria dal medesimo ricorrente, il quale ha allegato reiteratamente di non aver riscontrato alcun problema personale in patria (cfr. n. 19/13, D6 segg., pag. 4; D97, pag. 11). Anzi, ha addirittura affermato di essere ancora in contatto con lo zio paterno tutt'ora vivente in Kosovo (cfr. n. 19/13, D33 e D39 seg., pag. 6), ciò che contraddirebbe già di per sé le allegazioni da lui rese nella presente procedura. Sulla scorta poi delle chiare dichiarazioni proposte durante la procedura ordinaria dal ricorrente, non si può seguire il medesimo, laddove sostiene nel gravame di essere stato confuso e timoroso di riportare dei gravi maltrattamenti che avrebbe subito in patria dai famigliari paterni. Ciò in quanto dalle sue allegazioni non si evince alcuna confusione o paura di sorta nel raccontare i motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio ed i timori che proverebbe nel ritornare nel paese d'origine (cfr. n. 19/13, D4 segg., pag. 2 segg.), che sono stati ribaditi poi anche in fase ricorsuale (cfr. ricorso del 22 marzo 2021). Le allegazioni contrarie apparse soltanto con la domanda di riesame, risultano quindi inverosimili, e sembrano piuttosto tese ad ottenere un giudizio più favorevole di elementi già compiutamente considerati e giudicati nella procedura ordinaria dall'autorità inferiore; procedere però che risulta inammissibile in

ambito di rievacuazione (cfr. supra consid. 4.3).

### **E. 7.2.2**

Proseguendo nell'analisi, non si può accordare alcun credito all'asserzione dell'insorgente allorché vedrebbe un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti da parte di familiari paterni, a causa del suo schieramento in difesa della madre, nel caso rientrasse in Kosovo. Difatti, le sue allegazioni non sono supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Anzi, dalle sue stesse dichiarazioni, risulta che lo scopo della zia paterna, la principale persecutrice della madre – peraltro la quale risiederebbe ora in F.\_\_\_\_\_ – sarebbe stata proprio quella di separare la madre ed i figli dal padre (cfr. n. 19/13, D84 segg., pag. 10); scopo che sarebbe effettivamente già stato conseguito, risultando dagli atti di causa che i genitori del ricorrente siano separati giudizialmente. Verrebbe quindi a cadere ogni interesse per la zia paterna di eventualmente vendicarsi del

D-2219/2022 Pagina 12 nipote, il quale peraltro già nel passato non ha mai subito direttamente alcun danno dai familiari paterni (cfr. supra consid. 7.2.1). Per il resto, in particolare riguardo alla protezione che il ricorrente potrebbe richiedere alle autorità contro eventuali violenze e minacce familiari in patria, onde evitare inutili ripetizioni, si può senz'altro rinviare alle considerazioni esplicite e condivisibili presenti nella decisione avversata (cfr. p.to IV, pag. 3 seg.), in quanto in merito l'insorgente non ha presentato alcun elemento o mezzo di prova in grado di sostenere o per lo meno rendere verosimile che nel suo paese d'origine non riceverebbe alcun aiuto dalle autorità preposte, se richiesto e sollecitato un intervento da parte loro.

### **E. 7.2.3**

Per quanto poi attiene il suo stato di salute, non si rimarca dal nuovo certificato medico del 15 marzo 2022, un quadro valetudinario talmente variato e decisivo, rispetto a quanto già considerato nella decisione della SEM del 17 febbraio 2021 rispettivamente nella decisione incidentale del 21 ottobre 2021 del Tribunale (nella procedura di cui al ruolo D-1367/2021), da rendere l'esecuzione del suo allontanamento come inammissibile ed inesigibile. Difatti, nel nuovo rapporto medico prodotto con la domanda di rievacuazione, si dà atto di un quadro clinico caratterizzato da ansia con correlati somatoformi, umore ai minimi della norma ed insonnia; problematiche che sono per lo più sovrapponibili con quelle già considerate nell'ambito della procedura ordinaria (dove si poneva la diagnosi di una sindrome ansiosa depressiva post-traumatica ed insonnia; cfr. atto SEM n. [...]26/2). Tale quadro di salute psichica, non risulta essere di una gravità tale o a tal punto alterato da rappresentare un pericolo per la sua vita, in caso di un suo trasferimento, secondo la giurisprudenza applicabile in materia (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre, l'insorgente potrà accedere nel suo Paese d'origine ai trattamenti psicologici e psichiatrici di cui necessita, come rettamente argomentato ampiamente dalla SEM nella decisione impugnata, a cui può essere senz'altro rinviato per il resto (cfr. p.to III, pag. 4 seg.), non essendoci nelle allegazioni dell'insorgente o nei mezzi di prova presentati, alcun elemento che proverebbe o che renderebbe verosimile la sua mancata presa in carico da parte delle strutture mediche presenti sul territorio, se egli si rivolgesse alle stesse in futuro, atteso che le affezioni psichiche addotte paiono di principio trattabili in Kosovo (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-4736/2020 del 10 giugno 2021 consid. 5.6.1). Peraltro, a differenza di quanto allegato dall'insorgente in fase ricorsuale, appare dalle sue stesse dichiarazioni che egli

disponga in patria di un'ampia rete familiare (cfr. n. 19/13, D33 segg., pag. 6), nonché di diversi parenti residenti all'estero (cfr. n. 15/10, p.to 3.01 seg., pag. 4 seg.), i quali

D-2219/2022 Pagina 13 potranno, in caso di bisogno, essere sollecitati per sostenerlo nei suoi bisogni primari o eventualmente per supportarlo nel finanziamento delle cure a lui eventualmente necessarie. Il ritorno dell'interessato in patria, non risulta pertanto contrario all'art. 3 CEDU (cfr. in proposito anche la sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2), né comporterebbe per l'interessato che il suo stato di salute si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). Tale conclusione non muta neppure alla luce dell'allegazione ricorsuale che i problemi psicologici dell'insorgente verrebbero accentuati da una decisione negativa o dall'allontanamento, o che egli dovrebbe in tali periodi di peggioramento assumere una terapia farmacologica come descritto nel rapporto medico del 15 marzo 2022. Invero, il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-5256/2020 del

#### **E. 7.2.4**

Quanto alle supposte difficoltà d'integrazione che il ricorrente affronterebbe in caso di rinvio nel suo Paese d'origine, a causa del fatto che egli non disporrebbe di una rete sociale in patria, non sarebbe scolarizzato né beneficerebbe di alcun sostegno economico, oltreché non essere supportate dal benché minimo elemento concreto e fondato, risultano essere pure contrarie a quanto dal ricorrente stesso allegato nel corso della procedura ordinaria (cfr. supra consid. 7.2.3). Inoltre, anche in ambito formativo, le sue asserzioni ricorsuali si scontrano con quanto dichiarato dal medesimo ricorrente durante l'audizione sui motivi d'asilo del (...) gennaio 2021, ovvero di aver frequentato (...) anni di scuola, nonché di avere dell'esperienza scolastica e professionale nell'ambito della (...) nonché quale (...) (cfr. n. 19/13, D21 segg., pag. 5 seg.). In tale contesto si ricorda inoltre come le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, per rappresentare un pericolo concreto ai sensi della giurisprudenza, che renderebbe inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). La situazione personale del ricorrente non presenta per-

D-2219/2022 Pagina 14 tanto alcun elemento nuovo e rilevante da poter far mutare l'apprezzamento del Tribunale rispetto a quanto già concluso nella decisione della SEM del 17 febbraio 2021 in ambito di esigibilità della misura d'allontanamento. 8. In definitiva, l'interessato non si è avvalso di elementi e mezzi di prova nuovi di natura tale da rimettere in causa la decisione della SEM del 17 febbraio 2021, e quest'ultima autorità non ha violato alcuna norma di diritto federale o internazionale obbligatoria per la Svizzera.

#### **E. 8**

In definitiva, l'interessato non si è avvalso di elementi e mezzi di prova nuovi di natura tale da rimettere in causa la decisione della SEM del 17 febbraio 2021, e quest'ultima autorità non ha violato alcuna norma di diritto federale o internazionale obbligatoria per la Svizzera.

#### **E. 9**

Ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso, nella misura della sua ricevibilità deve essere respinto, e la decisione dell'autorità inferiore del

#### **E. 10**

Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 16 maggio 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

#### **E. 11**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente il 30 maggio 2022.

#### **E. 12**

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-2219/2022 Pagina 15 (dispositivo alla pagina seguente)

D-2219/2022 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:  
1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 30 maggio 2022. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.